

N. 2076

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D’ALÌ,
MAGGIORE, FILOGRANA e MANFREDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1997

Nuove norme per il settore lattiero-caseario

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende fornire un quadro normativo certo agli allevatori italiani che da troppi anni operano in un contesto definito da norme contraddittorie, che hanno creato enormi difficoltà al comparto della zootecnia da latte.

Come si può facilmente verificare dall'esame degli atti parlamentari non è da oggi che affermiamo quest'esigenza, diventata di dominio pubblico solo dopo che le proteste e i blocchi stradali attuati dagli allevatori lo scorso gennaio hanno reso scottante per tutti un problema che prima sembrava riguardare solo pochi, e che non interessava minimamente l'opinione pubblica.

La storia che ha portato gli allevatori a scendere in piazza e ad avviare un lungo braccio di ferro con il Governo prende avvio nel 1984. Infatti i regolamenti CEE n. 856/84 e n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 istituirono il regime delle quote latte, assegnando all'Italia un quantitativo di riferimento pari a circa 90 milioni di quintali complessivi, sulla base di dati forniti dall'ISTAT per l'anno 1983 (pari a 98 milioni).

Nel 1985 l'Associazione italiana allevatori effettuò il primo censimento delle aziende in produzione, eseguito attraverso le organizzazioni professionali, che fornì indicazioni produttive differenti da quelle dell'ISTAT: la quota accertata era infatti di circa 89 milioni di quintali.

L'allora Ministero dell'agricoltura e delle parti decise di recuperare la differenza attribuendo d'ufficio a ciascuna azienda un quantitativo di riferimento sulla base di una produzione annua media moltiplicata per le consistenze di stalla. Il problema fu sottovalutato, anzi probabilmente si ritenne che con ampi spazi di mediazione una volta fatte le leggi si sarebbe trovato il modo di applicarle secondo le proprie esigenze.

Nel 1986 infatti l'Italia ottenne una deroga che le permetteva di inserire nel novero dei produttori di latte non solo i singoli allevamenti, ma anche le associazioni di produttori e le loro unioni; in tal modo si attribuì all'UNALAT (l'unione delle associazioni appositamente costituita) il potere di risolvere il problema della definizione e della gestione dell'esatto ammontare delle produzioni, attraverso il cosiddetto bacino unico della produzione.

Nel 1987 la quota nazionale che venne assegnata all'UNALAT ammontava a 92 milioni di quintali circa, mentre nel 1988 venne avviata una nuova rilevazione da cui non scaturì alcun dato ufficiale. La concessione accordataci dalla Comunità fu revocata, per lasciare il posto all'obbligo di applicazione immediata di un regime di quote individuali, suddivise in quota A e quota B (di riserva), basate su dati produttivi storici.

Inoltre per la ritardata applicazione del regime delle quote e per il superamento del quantitativo nazionale assegnato (cosa che non è dato di sapere se sia avvenuta effettivamente), l'Italia si vide comminare una sanzione di 5.600 miliardi.

Nel 1992 con la legge 26 novembre 1992, n. 468, il legislatore di allora si proponeva di regolamentare globalmente il settore sia sotto l'aspetto dell'accertamento delle produzioni, che relativamente alla negoziazione delle quote, ma ancora una volta veniva commesso un errore macroscopico: venne licenziata una legge in cui non veniva istituito alcun capitolo specifico che prevedesse l'estinzione della multa per lo «splafonamento» già avvenuto, dando vita a una norma priva di copertura di spesa (per la quale oggi tutti noi contribuenti dobbiamo pagare mille miliardi l'anno). Per di più la norma nel suo complesso si è rivelata di impossibile applicazione e da essa sono derivate solo ulteriori compli-

cazioni per una vicenda già di per sé tutt'altro che chiara.

Solo dopo il 1992 si cercò realmente di mettere ordine nel settore pensando e redigendo norme in grado di essere compatibili con i requisiti dell'Unione europea e venire incontro alle esigenze dei produttori.

Prese allora avvio in gran fretta il censimento delle quote da parte dell'AIMA, per la verifica del reale ammontare individuale (che come a tutti noto si basa su dati produttivi storici relativi al periodo 1988-1989 e 1991-1992).

Per il reperimento di tali dati l'AIMA diede vita ad una complessa fase di censimento delle reali produzioni storiche, al fine di pervenire alla pubblicazione di un bollettino dei titolari di quota, il primo a non essere basato su dati di provenienza UNALAT.

Ciò permise di creare le condizioni per riccontrattare con la Comunità un aumento di quota (che si ottenne per un ammontare di 9 milioni di quintali, subordinato al rientro entro tempi stretti nella quota nazionale stessa) ed ottenere una riduzione della multa dagli iniziali 5.600 a 3.620 miliardi di lire, che già stiamo pagando.

Le verifiche di campagna accertarono che si era largheggiato nell'attribuire la quota a molti produttori; il riscontro dei dati contabili riportò molte produzioni alla loro dimensione reale, ed evidenziò che in molti passaggi di quota si erano verificate duplicazioni, che molti piani di miglioramento e di primo insediamento andavano a incrementare i quantitativi regionali, pur non essendo ancora a regime o addirittura non essendo mai stati approvati.

Nella campagna 1994-1995 i dati relativi alla commercializzazione di latte rientrarono nella quota nazionale, facendo ben sperare per il futuro.

Successivamente il problema sfuggì ancora una volta di mano, a causa di decisioni prese in sede politica che gettarono il settore lattiero nel caos più totale.

Si cominciò infatti a modificare più volte il quadro normativo di riferimento, introducendo i meccanismi più diversi per cercare di accontentare tutti, e mentre si succedevano i bollettini, oggetto di ricorsi sospensivi

accolti dai vari tribunali amministrativi regionali, vennero adottate soluzioni legislative estemporanee come l'autocertificazione delle produzioni da parte degli allevatori, o come la modifica dei meccanismi di compensazione dei *surplus* produttivi tra le diverse aree.

Abbiamo sottolineato in ogni sede come fosse quello il momento per operare una valutazione complessiva del problema quote latte, che avrebbe permesso, pur in tempi leggermente più lunghi, di risolvere correttamente e definitivamente l'annoso problema.

Siamo così giunti alla situazione attuale, dove in seguito all'ennesimo superamento nella campagna 1995-1996 della quota nazionale di oltre cinque milioni di quintali, registriamo l'ennesima sanzione, che come è a tutti noto grava direttamente su circa 15.000 produttori, che, eseguite tutte le compensazioni risultano responsabili dello «splafonamento» stesso.

La presente proposta viene alla luce nel contesto fin qui descritto e come sottolineato all'inizio scaturisce dall'esigenza di risolvere la complessa situazione venutasi a creare, chiarendo tutti i gli aspetti applicativi, nonché le responsabilità operative e gestionali dell'applicazione del regime delle quote latte in Italia. Essa discende dalla proposta presentata in materia da Forza Italia nel corso della precedente legislatura; il contenuto è stato aggiornato in relazione all'evoluzione della situazione e del relativo quadro normativo.

Con l'articolo 1 si definisce chiaramente la competenza delle regioni e delle province autonome nell'applicazione del regime delle quote latte, fatti salvi i compiti che all'AIMA sono attribuiti dai regolamenti comunitari e dalla proposta stessa.

Spetta all'AIMA definire con le diverse regioni le quote disponibili e la riserva attribuibile alle aree di montagna, mentre sono le regioni a assegnare ai singoli produttori la quota individuale. Con il comma 3 si precisa quali sono i soggetti da escludere da tale ripartizione, ovvero i produttori che hanno usufruito di piani di abbandono, coloro che non hanno commercializzato latte

nelle ultime due annate zootecniche, con eccezione delle sospensioni per cause di forza maggiore.

È stabilito inoltre che a causa della mancata produzione per un'annata intera si perda la titolarità della quota, che confluisce in una riserva regionale, oggetto di successiva riassegnazione da parte delle regioni stesse; tale redistribuzione sarà basata sulle richieste pervenute, riconoscendo la priorità dei giovani agricoltori e delle aziende montane. La definizione di «montagna» in questo caso - come specificato al comma 2 dello stesso articolo 1 - è quella data dall'ISTAT secondo la divisione in fasce altimetriche, che come si vede dalla tavola allegata raccoglie 2.605 comuni e circa 10,6 milioni di ettari di territorio.

Compete alle regioni l'esecuzione della compensazione a livello regionale, mentre sarà l'AIMA a eseguire la compensazione nazionale e a determinare l'ammontare del superprelievo e la sua ripartizione sulle aziende con metodo progressivo, conforme al metodo CE e differente da quello attualmente applicato in Italia (cfr. tabelle allegate). La compensazione nazionale attualmente in uso costringe a pagare una multa tutti i produttori che eccedono anche solo per un chilogrammo, mentre la compensazione comunitaria assorbe tutte le piccole eccedenze e obbliga al pagamento un minor numero di produttori, ovvero quelli che eccedono maggiormente.

Con l'articolo 2 si specifica la responsabilità delle regioni nella redazione degli elenchi provvisori dei titolari di quota sulla base della produzione 1995-1996, facendo riferimento comunque alle produzioni dei periodi 1988-1989 e 1991-1992. Tali elenchi vengono pubblicati per consentire ai produttori di presentare eventuali ricorsi, che in tempi esattamente definiti devono essere risolti per trasmettere gli elenchi definitivamente aggiornati all'AIMA, che provvederà ad emanare il bollettino dei titolari di quota.

Gli adempimenti che spettano agli acquirenti sono definiti nell'articolo 4, dove si precisano anche le responsabilità delle regioni e delle province autonome nell'esecuzione della compensazione regionale, che

precede quella che viene operata dall'AIMA a livello nazionale. Le regioni nell'eseguire la compensazione devono garantire la priorità nel limite del 30 per cento della quota posseduta alle aziende di montagna. Con il comma 3 si precisa che le consegne effettuate da produttori privi di quota sono soggette interamente a prelievo supplementare, fatte salve le situazioni in attesa di responso in seguito alla presentazione di specifici ricorsi.

Nell'articolo 5 vengono definiti i criteri operativi in presenza di quote relative a vendite dirette, i relativi meccanismi di compensazione e l'eventualità del passaggio delle quote da vendite dirette a consegne, mentre con l'articolo 6 sono precisate le maggiorazioni dovute in caso di ritardato pagamento del prelievo supplementare. La mancata effettuazione di tali versamenti attiva la procedura di iscrizione al ruolo dei relativi importi, cui consegue la riscossione coattiva, come precisato al successivo articolo 7. L'articolo 8 stabilisce le funzioni di controllo esercitate da AIMA, Ispettorato repressione frodi e da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

L'articolo 10 specifica la libera circolazione delle quote assegnate ai produttori sul territorio nazionale, attraverso trattative private senza alcuna forma di prelievo amministrativo; su tali transazioni si applica l'IVA del 4 per cento. Gli unici vincoli sono dati dal rispetto delle potenzialità produttive delle aree di montagna, oltre che gli esatti tempi affinché abbiano efficacia i contratti di compravendita in relazione all'aggiornamento dei bollettini.

Si tratta di una scelta di concreta liberalizzazione del mercato, per contrastare qualsiasi blindatura del comparto e per riconoscere agli allevatori la piena proprietà delle quote, pur sempre tutelando la zootecnia delle aree montane. L'articolo 11 precisa gli adempimenti a carico delle istituzioni pubbliche di ricerca che intendono commercializzare latte, e l'esclusione dei quantitativi di latte prodotti nel corso delle manifestazioni fieristiche dal regime delle quote latte, attraverso la costituzione di un'aposta riserva. L'articolo 12 stabilisce il regi-

me sanzionatorio per le violazioni degli obblighi previsti dalla presente proposta di legge.

Allegato A

Tavola illustrata n. 1 rappresentante la suddivisione del territorio italiano per classi altimetriche secondo l'ISTAT.

Tabella illustrante le ripartizione delle aziende con vacche da latte suddivise per forma di conduzione e zona altimetrica.

Allegato B

Tabelle di confronto biennale tra la compensazione eseguita attualmente in Italia e secondo il metodo CE.

COMPENSAZIONE 1° ANNO

METODO DI COMPENSAZIONE ADOTTATO IN ITALIA

PRODUTTORE	Quota	Produzione	Non utilizzata	Eccedenza	Prelievo	Compensata
Bianco	1.000	2.000	-	1.000	381,24	818,76
Giallo	1.000	3.000	-	2.000	762,48	1.237,52
Rosso	3.000	5.000	-	2.000	762,48	1.237,52
Verde	1.100	1.110	-	10	3,81	6,19
Azzurro	15.000	12.000	3.000	-	-	-
Bleu	500	400	100	-	-	-
Totale quota	21.600	-	-	-	-	-
Totale non utilizzata .	-	-	3.100	-	-	-
Prelievo	-	1.910	-	-	-	-
Totale eccedenza	-	-	-	5.010	-	-
Totale prelievo	-	-	-	-	1.910,00	-
Totale compensata ...	-	-	-	-	-	3.100,00

METODO DI COMPENSAZIONE CONFORME C.E.E.

PRODUTTORE	Quota	Produzione	Non utilizzata	Eccedenza	Prelievo	Compensata
Bianco	1.000	2.000	-	1.000	382,00	618,00
Giallo	1.000	3.000	-	2.000	1.382,00	618,00
Rosso	3.000	5.000	-	2.000	146,00	1.854,00
Verde	1.100	1.110	-	10	0,00	10,00
Azzurro	15.000	12.000	3.000	-	-	-
Bleu	500	400	100	-	-	-
Totale quota	21.600	-	-	-	-	-
Totale non utilizzata .	-	-	3.100	-	-	-
Prelievo	-	1.910	-	-	-	-
Totale eccedenza	-	-	-	5.010	-	-
Totale prelievo	-	-	-	-	1.910,00	-
Totale compensata ...	-	-	-	-	-	3.100,00

COMPENSAZIONE 2° ANNO

METODO DI COMPENSAZIONE ADOTTATO IN ITALIA

PRODUTTORE	Quota	Produzione	Non utilizzata	Eccedenza	Prelievo	Compensata
Bianco	1.000	2.000	-	1.000	557,77	442,23
Giallo	1.000	5.000	-	4.000	2.231,10	1.768,90
Rosso	3.000	5.000	-	2.000	1.115,55	884,45
Verde	1.100	1.110	-	10	5,58	4,42
Azzurro	15.000	12.000	3.000	-	-	-
Bleu	500	400	100	-	-	-
Totale quota	21.600	-	-	-	-	-
Totale non utilizzata .	-	-	3.100	-	-	-
Prelievo	-	3.910	-	-	-	-
Totale eccedenza	-	-	-	7.010	-	-
Totale prelievo	-	-	-	-	3.910,00	-
Totale compensata ...	-	-	-	-	-	3.100,00

METODO DI COMPENSAZIONE CONFORME C.E.E.

PRODUTTORE	Quota	Produzione	Non utilizzata	Eccedenza	Prelievo	Compensata
Bianco	1.000	2.000	-	1.000	382,00	618,00
Giallo	1.000	5.000	-	4.000	3.382,00	618,00
Rosso	3.000	5.000	-	2.000	146,00	1.854,00
Verde	1.100	1.110	-	10	0,00	10,00
Azzurro	15.000	12.000	3.000	-	-	-
Bleu	500	400	100	-	-	-
Totale quota	21.600	-	-	-	-	-
Totale non utilizzata .	-	-	3.100	-	-	-
Prelievo	-	3.910	-	-	-	-
Totale eccedenza	-	-	-	7.010	-	-
Totale prelievo	-	-	-	-	3.910,00	-
Totale compensata ...	-	-	-	-	-	3.100,00

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La regolamentazione comunitaria sulle quote latte di cui al regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni è attuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Esse esercitano altresì le funzioni di gestione e di controllo, fatti salvi i compiti assegnati all'AIMA dalla regolamentazione comunitaria e dalla presente legge.

2. L'AIMA definisce, d'intesa con le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i quantitativi disponibili in proporzione diretta con le produzioni di latte realizzate in dette regioni e province autonome nella campagna 1995-1996 e comunque non inferiore al quantitativo commercializzato nel periodo 1988-1989, escludendo le produzioni in esubero rispetto alla quota assegnata e dopo avere eliminato tutte le quote a cui non sono corrisposte produzioni nell'ultima campagna, fatte salve le situazioni determinate da gravi e comprovati eventi di natura sanitaria. Sulla scorta dei medesimi parametri e procedure l'AIMA determina, d'intesa con le singole regioni e province autonome, le quote riservate alle produzioni da effettuarsi nelle aree di montagna come definite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assegnano in via definitiva detti quantitativi ai singoli produttori secondo criteri stabiliti da queste ultime, dandone comunicazione all'AIMA.

3. Sono esclusi dall'assegnazione di quote:

a) i produttori che hanno aderito a programmi di abbandono delle produzioni eseguiti in virtù di disposizioni comunitarie e nazionali;

b) i produttori che non hanno commercializzato latte nelle stagioni di produzione 1994-1995 e 1995-1996 e che non hanno trasferito temporaneamente la propria quota ai sensi e con le modalità della legge 26 novembre 1992, n. 468, fatte salve le cause di forza maggiore, comunicate all'AIMA e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti vigenti.

4. La mancata commercializzazione e produzione di latte per una campagna lattiera esclusi i casi di forza maggiore di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comma 2, del regolamento CEE n. 857/84 comporta per i produttori titolari di quota la perdita della stessa, che confluisce nella riserva regionale. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento CEE n. 3950/92, i produttori di cui al presente comma possono richiedere alle regioni in cui sono ubicati entro il 15 maggio successivo al periodo di mancata produzione, la riassegnazione della quota.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assegnare le quote rese disponibili ai sensi del comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno in cui si conclude la campagna di mancata produzione, attribuendo priorità alle richieste avanzate da giovani agricoltori ai sensi del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, e successive modificazioni, alle aziende ubicate nelle aree di montagna di cui all'articolo 1, comma 2, e ai detentori di quota B già soggetta a riduzione.

6. I produttori che superano i quantitativi assegnati sono tenuti al versamento del prelievo supplementare ai sensi e nel rispetto della regolamentazione comunitaria e della presente legge.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano le compensazioni tra le minori e le maggiori quantità conferite dai produttori e determinano l'ammontare del contributo dovuto dopo aver ridistribuito i quantitativi di riferimento non utilizzati proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di

ciascun produttore. Successivamente l'AIMA effettua la compensazione nazionale e determina l'ammontare del superprelievo da assegnare alle aziende con metodo progressivo, in conformità alla normativa comunitaria.

Art. 2.

1. Entro il 31 marzo 1997 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano redigono un elenco provvisorio di attribuzioni produttive nel quale ai singoli produttori è assegnato un quantitativo di riferimento massimo pari alla produzione aziendale conseguita nella campagna 1995-1996 e, in ogni caso per la parte non assoggettata a superprelievo, e comunque non inferiore al quantitativo commercializzato nei periodi 1988-1989 o 1991-1992.

2. Le quote di cui al presente articolo vanno assegnate ad eventuali terzi aventi diritto nel rispetto dei contratti di cessione notificati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e da tali enti approvati.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori di cui al comma 1, i produttori che vi abbiano interesse propongono alla regione o provincia autonoma competente per territorio ricorso amministrativo con documentata evidenziazione dei vizi lamentati con riferimento alla quota loro assegnata. Nei trenta giorni successivi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istruiscono i ricorsi presentati e trasmettono all'AIMA gli elenchi eventualmente rettificati.

4. Entro il 30 giugno 1997, l'AIMA pubblica il bollettino definitivo sulla base degli elenchi trasmessi dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Gli elenchi ed i bollettini di cui al presente articolo saranno redatti con l'attribuzione a ciascun produttore di un codice unico di identificazione dell'azienda costituito dalla partita IVA dell'azienda stessa e dal codice ISTAT del comune in cui è ubicata l'azienda in cui si produce il latte.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative connesse alle attribuzioni di quote ai singoli produttori, alla verifica della regolarità dei trasferimenti della titolarità delle quote ed all'aggiornamento, durante il periodo degli elenchi dei produttori titolari di quota.

2. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera c), del regolamento CEE n. 3950/92, si avvalgono dei bollettini e degli elenchi di cui all'articolo 2 per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare.

Art. 4.

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per tutti i produttori e trasmetterle alla regione o provincia autonoma ove sono ubicate le aziende e alle associazioni dei produttori di latte (APL) dei produttori medesimi entro il 30 maggio di ogni anno. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano la correttezza delle dichiarazioni medesime, effettuano la compensazione regionale con i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1, garantendo priorità alle aziende ubicate nelle aree di montagna nel limite del 30 per cento della quota posseduta dalle singole aziende, e trasmettono all'AIMA, entro il 31 luglio, i dati di cui al presente comma anche su supporto magnetico. L'AIMA provvede ad effettuare la compensazione nazionale e, in caso di superamento del quantitativo di riferimento, determina l'entità e i criteri per il versamento del prelievo supplementare.

2. Gli acquirenti sono responsabili del versamento del prelievo supplementare do-

vuto a seguito della procedura di compensazione e a tal fine autorizzati a trattenere, a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, un importo calcolato secondo le modalità indicate all'articolo 8 del decreto 27 dicembre 1994, n. 762, avvalendosi a tal fine dei bollettini di cui all'articolo 2.

3. Le consegne effettuate dai produttori privi di quota sono integralmente sottoposte a prelievo supplementare, fatte salve le situazioni oggetto di ricorso in attesa di risoluzione.

4. Al fine di consentire ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme eventualmente trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 5, entro il 31 agosto di ciascun anno, sulla base delle compensazioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome e delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere in conformità al regolamento CEE n. 536/93 della Commissione 9 marzo 1993, entro il 30 maggio di ciascun anno.

5. Ai fini dell'effettuazione della compensazione nazionale e di quella regionale, e solo in caso di ritardo o inadempienza delle amministrazioni regionali, l'AIMA può ricorrere, mediante apposite convenzioni, al supporto tecnico ed informatico di soggetti pubblici o privati. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati nella contabilità speciale indicata negli articoli 7 e 8. Le relative ricevute devono essere trasmesse entro dieci giorni dal versamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono, nei successivi dieci giorni alle necessarie comunicazioni all'AIMA. L'AIMA rimane responsabile nei confronti dell'Unione europea della quota nazionale e vigila sull'operato delle regioni, subentrando ad esse nel caso di inadempienze, omissioni o ritardi nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge.

Art. 5.

1. I produttori titolari di quota per le vendite dirette inviano alla regione o alla pro-

vincia autonoma ove è ubicata l'azienda, entro il 30 maggio di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verificata la correttezza delle dichiarazioni stesse trasmettono all'AIMA entro il 31 luglio i predetti dati, anche su supporto magnetico.

2. I produttori titolari di quota per le vendite dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo interessato debbono comunque inviare la dichiarazione di cui al comma 1. I produttori titolari di quota per le vendite dirette possono chiedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il passaggio della propria quota a quota consegne.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio di ogni anno sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1 effettuano la compensazione regionale per tutti i produttori titolari di un quantitativo di riferimento vendite dirette, adottando gli stessi criteri stabiliti, ai sensi degli articoli 1 e 4 per la compensazione dei quantitativi di riferimento consegne.

4. Effettuata la compensazione le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i dati all'AIMA che effettua la compensazione nazionale e provvede ad imputare al produttore il prelievo dovuto dandone anche comunicazione alla regione o alla provincia autonoma ove è ubicata l'azienda. Il produttore deve versare tale prelievo anteriormente al 15 settembre di ciascun anno.

5. Il versamento deve essere effettuato nella contabilità speciale indicata nell'articolo 9, specificandone l'imputazione come vendite dirette.

6. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i produttori debbono inviare copia della ricevuta alla regioni o alla provincia autonoma che provvedono nei successivi dieci giorni alle necessarie comunicazioni all'AIMA.

7. Ove il produttore non abbia trasmesso entro il 30 giugno la predetta dichiarazione, la regione o la provincia autonoma diffida

l'interessato. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere a tale obbligo.

8. Ove il produttore non assolva l'obbligo entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma 7, con effetto dal periodo successivo decade dal diritto alla quota che affluisce alla riserva regionale di cui all'articolo 1.

Art. 6.

1. Gli acquirenti ed i produttori titolari di quota per le vendite dirette che versano il prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dall'articolo 4 e dall'articolo 5 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento del prelievo, maggiorata degli interessi sul prelievo dovuto, calcolati al tasso ufficiale di sconto, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Le somme predette sono devolute allo Stato.

Art. 7.

1. Qualora i soggetti indicati all'articolo precedente non abbiano provveduto al versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo e, in tale caso, la somma di cui all'articolo 6 è pari all'intero importo del prelievo maggiorato degli interessi sul prelievo dovuto calcolati al tasso ufficiale di sconto.

2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'articolo 5, comma 7, senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai medesimi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di provvedere al pagamento.

Art. 8.

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sul-

le quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano ferme le funzioni di controllo dell'AIMA, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2. I soggetti sottoposti a controlli, siano essi allevatori, primi acquirenti e associazioni sono tenuti a consentire l'accesso ai funzionari regionali addetti, nonchè ai funzionari o incaricati dell'AIMA, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini o altri locali, nonchè a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

Art. 9.

1. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare devono essere versate nella contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1233, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministero del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni ed intestata a Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato, prelievo supplementare sul latte di vacca, aperta presso la sezione della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

Art. 10.

1. La titolarità delle quote latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2. Le quote assegnate ai singoli produttori dal bollettino definitivo sono liberamente trasferibili su tutto il territorio nazionale mediante negozi di diritto privato disciplinati dal codice civile o da leggi speciali, senza la possibilità di introduzione in via amministrativa di trattenute sui quantitativi oggetto di trasferimento. Sul trasferimento

delle quote si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota del 4 per cento.

3. Non sono ammessi trasferimenti che comportino diminuzione della potenzialità produttive assegnate alle zone montane di cui all'articolo 1, comma 2.

4. L'efficacia dei negozi di trasferimento dei negozi di cui al comma 3 stipulati entro il 31 dicembre decorre dalla prima campagna produttiva successiva. L'efficacia dei negozi stipulati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ciascun anno decorre invece dalla campagna di produzione avente inizio dal primo aprile dell'anno solare successivo.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano l'esito dell'istruttoria ai produttori, e alle altre regioni eventualmente interessate e provvedono all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota di cui all'articolo 2.

6. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti il mutamento della conduzione dell'azienda deve essere comunicato alla regione o provincia autonoma che ne verifica la regolarità per l'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 2.

Art. 11.

1. Le istituzioni pubbliche di formazione e ricerca che intendono commercializzare il latte e di produttori lattiero caseari, direttamente prodotti in eccedenza rispetto a quelli destinati alle finalità scientifiche loro proprie possono, con istanza motivata, richiedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'attribuzione di un quantitativo di riferimento, per il quale è istituito presso l'AIMA apposito registro nazionale.

2. Tutti i quantitativi di latte prodotto e consegnati a terzi nell'ambito di una manifestazione fieristica-zootecnica ufficialmente autorizzata dagli enti territorialmente competenti o qualificata internazionale con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato devono considerarsi esclusi dal regime delle quote latte e coperti da una apposita quota della

riserva nazionale di 250 tonnellate. Gli enti e le organizzazioni devono comunicare all'AIMA i quantitativi di latte prodotti nel corso delle manifestazioni.

3. Le produzioni lattiero-casearie con riconoscimento comunitario di denominazione origine protetta (DOP) commercializzate al di fuori dei confini dell'Unione europea sono escluse dal regime delle quote latte.

Art. 12.

1. Chiunque violi gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. Chiunque violi gli obblighi previsti dall'articolo 7 è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 15 milioni a lire 200 milioni.

3. Chiunque violi gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 2 è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

4. Chiunque violi gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere *c)* ed *f)* del regolamento CEE n. 536/93 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 10 milioni.

3. Chiunque violi gli obblighi previsti dall'articolo 9 è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da 15 milioni a lire 200 milioni.

6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1991 n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della legge medesima. L'erogazione delle sanzioni è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 13.

1. Sono abrogate la legge 26 novembre 1992, n. 468, e il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nonché ogni altra disposizione contrastante con la presente legge.

